

Ferrania Technologies S.p.a

Piano di adeguamento e prescrizioni



Indice

1.1 VALUTAZIONE DELL'ADEGUAMENTO ALLE MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI	3
2.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	4
2.1.1 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO.....	8
2.2 SCARICHI IDRICI.....	8
2.3 RUMORE.....	10
2.4 RIFIUTI.....	11
2.5 ENERGIA.....	13
2.6 PIANO DI DISMISSIONE E BONIFICA DEL SITO.....	14
2.7 PRESCRIZIONI GENERALI ATTIVITÀ IPPC.....	15

1 Sezione di adeguamento dell'impianto e condizioni di esercizio

1.1 Valutazione dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili

Pur non essendo individuabile una specifica “migliore tecnologia disponibile” (BAT) nell'ambito delle BREF di riferimento, i sistemi automatici di controllo del processo produttivo, gli impianti di trattamento delle emissioni atmosferiche ed idriche, le procedure di gestione ed il generale livello di attenzione alle problematiche ambientali, consentono di affermare che la riduzione integrata dell'inquinamento è una delle prerogative in essere del complesso IPPC. Il presente provvedimento costituisce un aggiornamento della precedente AIA a seguito della domanda di modifica sostanziale presentata dalla Società: la modifica in oggetto consisterà nell'introduzione, presso il sito di Ferrania, di una nuova attività IPPC connessa, rientrante al punto 4.5 dell'Allegato I del D.Lgs. N°59/05, ovvero “impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base”. Nel corso dell'istruttoria, oltre alle valutazioni compiute sulla nuova attività IPPC, sono stati aggiornati tutti gli allegati tecnici della precedente AIA riportando le diverse modifiche non sostanziali nel frattempo intervenute agli impianti.

2 Prescrizioni

2.1 Emissioni in atmosfera

1. La ditta dovrà rispettare i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera:

Sigla camino	Attività di provenienza	Portata max (Nm ³ /h) su fumi secchi	Inquinanti	Limiti	
			Concentrazione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)	
E1 ¹	Centrale termica	Processo di produzione del vapore	Polveri ²	5	0,4
			Ossidi di azoto	350	28
			Ossidi di zolfo ²	35	2,8
E2	Reparto chimico	Reazioni di clorurazione	Sostanze tab. A1	1	0,07
			Classe II + III	5	0,17
			Classe I	5	0,48
			Classe I + II	20	1,92
			Classe I + II + III	150	14,40
			Classe I + II + III + IV	300	28,80
			Classe I + II + III + IV + V	600	57,60
			Classe II	5	0,48
			Classe II + III	30	2,88
			Classe II + III + IV	250	6,10
E3	Reparto Supporto (A)	Reazioni con impiego di solventi idrosolubili	Sostanze tab. C	500	16,10
			Classe II	20	0,38
			Classe II + III	150	2,85
			Classe II + III + V	600	6,86
			Classe IV	250	0,39
			Classe III	150	8,00
			Classe III + IV + V	600	78,00
			Sostanze tab. D	19.000	
			Sostanze tab. C	130.000	
			E4	Reparto Making (Emulsioni)	Processo di preparazione dell'emulsione fotosensibile
Classe III	150	3,50			
Classe III + IV + V	600	7,50			
Sostanze tab. D	20.000				
Classe III	150	2,50			
Classe III + IV + V	600	4,50			
Sostanze tab. D	30.000				
Classe III	150	3,00			
Classe III + IV + V	600	4,00			
Sostanze tab. D	20.000				
Classe III	150	2,00			
E11	Reparti di stesa (H5/H6)	Processo di stesa – processo di essiccamento	Classe III + IV + V	600	6,00
			Classe III + IV + V	600	20,00

¹ I valori di emissione si intendono riferiti a volumi di gas secchi riportati in condizioni normali ed al 3% di ossigeno libero nei fumi.

² I limiti per gli inquinanti polveri ed ossidi di zolfo si intendono rispettati purché si continui ad utilizzare metano quale combustibile

ALLEGATO D

2. I valori limite in emissione riportati sia in concentrazione che in flusso di massa si intenderanno superati anche quando uno solo dei due limiti, calcolato come media dei campionamenti non consecutivi della durata di un'ora previsti dal manuale UN.I.CHIM. 158/88, risulti superato. La portata indicata nelle tabelle precedenti non è da intendersi quale valore limite; resta inteso che i controlli sulle emissioni in atmosfera, da effettuarsi ai sensi dell'allegato E, dovranno essere eseguiti in condizioni di normale funzionamento degli impianti a monte;
3. In condizioni di emergenza, con il fine di non interrompere la produzione, nei casi e nei modi previsti dal D.M. 12/12/2005, in materia di procedure per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi climatici sfavorevoli, è ammesso che l'azienda alimenti la centrale termica generante l'emissione E1 con olio combustibile; non verrà ritenuta una situazione di emergenza il guasto di una caldaia e, pertanto, in tale circostanza, la ditta non potrà variare il combustibile utilizzato, ma semplicemente utilizzare la caldaia di back-up, sempre con metano;
4. Nei casi previsti al punto precedente, l'olio combustibile da utilizzarsi dovrà avere un contenuto di zolfo $\leq 1\%$ ed essere conforme a quanto previsto alla parte II – sezione I dell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06; nel periodo di marcia ad olio combustibile l'emissione E1 dovrà rispettare i seguenti limiti riferiti a volumi di gas secchi, riportati in condizioni normali, ed al 3% di ossigeno libero nei fumi:

Sigla camino	Provenienza	Portata (Nm ³ /h) su fumi secchi	Inquinanti	Limiti	
				Concentrazione (mg/Nm)	Flusso di massa (kg/h)
E1	Centrale termica	80.000	Polveri	80	6.4
			NOx	500	40
			SOX ¹	1700	136

5. I valori limite in emissione, riportati al punto 1, sono riferiti esclusivamente alle sostanze di cui alle tabelle A, C e D della parte II – allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06, relativamente alle classi segnalate dall'azienda nella domanda IPPC e nelle integrazioni alla stessa. Nel caso in cui vari il tipo di sostanze emesse, conseguentemente ad una modifica a monte del ciclo produttivo, i

¹Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%.

limiti delle nuove sostanze emesse si intendono sin d'ora quelli riportati nella corrispondente tabella e classe di cui alla parte II – allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06. Resta inteso comunque che la modifica quali-quantitativa delle emissioni dev'essere preventivamente comunicata a questa Provincia al fine dell'esercizio del controllo e della eventuale preventiva autorizzazione. In tal caso la presente autorizzazione potrà essere rivista in modo particolare per ciò che riguarda i limiti alle emissioni in atmosfera ed il piano di monitoraggio delle stesse di cui all'allegato E. Si ritiene sin d'ora non sostanziale la modifica dell'emissione conseguente all'introduzione di ulteriori sostanze della stessa classe.

6. Ad eccezione delle condizioni di emergenza, non potranno essere utilizzati in alcun modo condotti by-pass di tutti i sistemi di abbattimento installati;
7. Dovrà essere previsto un programma di manutenzione che, con frequenza semestrale, stabilita in base al reale tempo di funzionamento dei singoli impianti (desumibile dalle comunicazioni interne aziendali), preveda una manutenzione generale di tutti i sistemi di abbattimento installati. La tolleranza massima della frequenza di ispezione è di +/- 25 %. In ogni caso i sistemi di abbattimento devono mantenere un'efficienza in grado di garantire il rispetto dei valori limite in emissione. In particolare i carboni attivi asserviti al trattamento dell'emissione E3 dovranno essere rigenerati con le tempistiche necessarie a garantire la corretta efficienza ed una volta esausti dovranno essere smaltiti secondo la vigente normativa; a tal proposito la ditta dovrà documentare, ove richiesto dagli organi competenti, la destinazione dei filtri esausti, i quali dovranno essere movimentati sul registro di carico e scarico, previsto ai sensi dell'art.190 del D.Lgs N°152/06
8. Per quanto riguarda le emissioni E2, E3, E11, in caso di disservizio degli impianti di abbattimento la lavorazione a monte, compatibilmente con le problematiche di processo, dovrà essere immediatamente sospesa e non potrà essere ripresa fino al ripristino della funzionalità degli impianti di abbattimento stessi;
9. Dovrà essere predisposto (qualora non già presente) un registro, eventualmente di tipo elettronico-informatico delle manutenzioni programmate e straordinarie dei sistemi di abbattimento del complesso IPPC; dette registrazioni dovranno essere conservate, a disposizione dell'Ente di controllo, per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione;

ALLEGATO D

10. Nel caso si verifichi un guasto agli impianti di abbattimento tale da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione ovvero in caso di verifica, nel corso degli autocontrolli, di un superamento dei valori limiti alle emissioni in atmosfera la ditta dovrà darne comunicazione a questa Provincia, all'ARPAL – dipartimento provinciale di Savona ed al Comune di Cairo Montenotte, anche per le vie brevi, entro le otto ore successive;
11. I condotti per lo scarico in atmosfera dovranno essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti (dotate di opportuna chiusura) accessibili in sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., e dovranno essere conformi a quanto previsto dal vigente regolamento comunale (cfr. [ALLEGATO E](#) punto 3.1.3); dovranno essere realizzati sulle tubazioni afferenti alla ciminiera E2 e provenienti dalla nuova attività denominata Steroid 2, uno o più bocchelli di campionamento per l'eventuale indagine e caratterizzazione degli effluenti prima della commistione con altri effluenti dell'area chimica anch'essi afferenti all'emissione E2. Il posizionamento di dette prese campione dovrà essere concordato con ARPAL dipartimento di Savona ;
12. Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'[ALLEGATO E](#) al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste; il rilevamento dovrà essere effettuato secondo le modalità citate nell'[ALLEGATO E](#) – punto 3.1.2 e seguenti;
13. Non possono essere stoccati all'aperto materie prime o prodotti polverulenti alla rinfusa sui piazzali interni allo stabilimento, con esclusione di eventuali materiali di risulta degli interventi di demolizione e ristrutturazione di edifici per il tempo strettamente necessario; in tal caso il materiale polverulento stoccato in cumuli dovrà essere protetto, in caso di condizioni meteo climatiche sfavorevoli, dal possibile sollevamento eolico o mediante copertura anche con teli mobili o mediante costante umidificazione
14. La ditta, qualora risulti necessario, dovrà provvedere alla pulizia dei piazzali in modo da ridurre la presenza di polvere e il possibile sollevamento eolico della stessa, nonché in caso di eventuali sversamenti di idrocarburi e/o altri composti al suolo;

2.1.1 Obiettivi di miglioramento

1. Ove tecnicamente fattibile: generazione di calore sia a scopi industriali che civili mediante utilizzo di soli bruciatori con bassa emissione di NOx (LowNOx);

2.2 Scarichi idrici

1. Sino a che lo scarico S1 sarà collettato al CIRA di Dego, dovrà in maniera continuativa rispettare i limiti previsti dalla colonna 2 della tabella 3 dell'allegato 5 del Dlgs 152/2006 e s.m.i., fatta eccezione per i parametri in deroga sotto riportati:

Parametro	Limiti Tab.3 D.Lgs N°152/2006 (mg/l)	Limiti in deroga (mg/l)
BOD5 (come O2)	250	1000
COD (come O2)	500	2000
Solventi organici aromatici	0,4	10
Tensioattivi Totali	4	8
Fenoli	1	8
Aldeidi	2	8

2. Ogni variazione della qualità e/o quantità degli scarichi conferiti, conseguenti anche ad eventuali processi di ristrutturazione e/o rinnovamento dovrà essere preventivamente comunicato a questa Provincia e al C.I.R.A che potrà procedere in via preventiva ad effettuare una sperimentazione sui nuovi effluenti e sulla loro tipologia a spesa dell'Azienda;
3. Qualora dalla sperimentazione effettuata si accerti l'incompatibilità con la capacità di depurazione dell'Impianto od eventuali disfunzioni di processo il C.I.R.A. ha la totale facoltà di non accettare i nuovi effluenti.
4. La ditta dovrà realizzare entro il 31/03/2011 tutte le opere di risistemazione/revamping dell'impianto di depurazione interno così come confermato dalla stessa nella nota del 21/05/2010 (prot. Provincia n° 40852 del 24/05/2010). A conclusione dei lavori citati la ditta dovrà presentare a questi uffici, all'ARPAL ed al CIRA apposita relazione tecnico descrittiva degli interventi effettuati. A seguito di esplicito nulla osta da parte di questi uffici, sentito il CIRA, l'impianto di depurazione interno potrà essere riavviato. Lo scarico S1 potrà essere invece riattivato nel punto

ALLEGATO D

originariamente autorizzato nel fiume Bormida solo dopo la presentazione da parte della ditta di analisi attestanti il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 al DLgs 152/2006 e s.m.i. - colonna acque superficiali e il rilascio di apposito nulla osta da parte di questi uffici.

5. Tutti gli scarichi recapitanti nel fiume Bormida (scarichi A-B-C-D delle acque di dilavamento di “seconda pioggia” delle aree inquinabili e scarichi E-F-G-H-I-L delle acque di dilavamento delle aree non inquinabili) dovranno rispettare i dettami di cui al Regolamento Regionale n° 4/2009.
6. La ditta dovrà mantenere gli impianti e gli scarichi sempre accessibili per eventuali campionamenti e/o sopralluoghi; a tal fine su tutti gli scarichi idrici presenti in stabilimento dovranno essere sempre mantenuti accessibili in sicurezza ex. D.Lgs. 81/08 i pozzetti di campionamento già realizzati;
7. le acque reflue originate dall'attività connessa Steroid 2 dovranno essere indagate per un periodo di almeno due anni; a tal fine il reparto reattori Steroid e l'impianto Piccoli Volumi dovranno essere dotati rispettivamente dalla nascita, il primo, ed entro tre mesi il secondo, di “stacchi” sulle condutture dei reflui (da effettuarsi in posizioni concordate con ARPAL) per permettere il campionamento a fini conoscitivi dei flussi idrici convogliati alla vasca di equalizzazione di stabilimento. La ditta dovrà predisporre, entro tre mesi dal ricevimento del presente provvedimento, un cronoprogramma di indagine di detti reflui per ogni punto di prelievo che individui la frequenza di campionamento. Nei due anni di indagine non potranno essere eseguiti un numero di campionamenti ed analisi inferiore a 12 (dodici). Inoltre per ogni nuova produzione introdotta la ditta dovrà provvedere al campionamento ed analisi dei reflui originati. Quanto sopra si prescrive al fine di determinare quali-quantitativamente il carico inquinante sullo scarico finale delle singole correnti “Steroid 2” (dovranno essere ricercati, una volta concordati con ARPAL-dipartimento di Savona, i parametri ritenuti significativi in base al processo produttivo in essere al momento del campionamento dandone motivazione nelle relazioni annuali). Questa Provincia si riserva la possibilità, a caratterizzazione avvenuta di detti flussi idrici, di prescrivere la realizzazione di “pozzetti di campionamento ufficiali” ex artt. 101 comma 4 e 108 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Pertanto nelle relazioni annuali circa i monitoraggi ambientali di cui all'allegato E la ditta dovrà riportare gli esiti anche dei controlli effettuati sui reflui sopra citati i quali dovranno essere inviati per conoscenza anche al CIRA di Dego.

8. La ditta dovrà effettuare sistematiche ispezioni delle opere connesse agli scarichi, facendo manutenzione agli impianti di trattamento ed effettuando gli espurghi e le pulizie necessarie. Le ispezioni dovranno comunque essere effettuate dopo ogni evento meteorico significativo non consecutivo ad altri;
9. Eventuali nuovi pozzetti di campionamento dovranno essere costruiti in modo tale da determinare un dislivello fra canale di adduzione e di uscita di almeno 10 cm. I pozzetti dovranno essere di dimensioni, in pianta, di almeno 50 per 50 cm;
10. Il monitoraggio degli scarichi dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'ALLEGATO E al presente provvedimento con la frequenza e le tempistiche ivi previste;
11. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi, o alle opere ad essi connesse, dovrà essere preventivamente comunicata a questa Provincia per gli eventuali provvedimenti di competenza. Dovrà inoltre essere data immediata comunicazione di eventuali cambi di titolarità e di gestione degli scarichi;
12. Qualsiasi disservizio anche parziale, occorso agli scarichi e agli impianti di trattamento, anche per attività di manutenzione, dovrà essere preventivamente comunicato, o comunicato contestualmente se imprevedibile, a questa Provincia, all'ARPAL di Savona e all'ASL n. 2 Savonese;
13. Vista la temporaneità di alcuni scarichi (dilavamento) la cui attivazione è direttamente riconducibile agli eventi meteorici, i controlli analitici dei soggetti deputati al controllo potranno essere effettuati su tali scarichi anche con campionamenti istantanei. Gli scarichi non dovranno comunque causare pregiudizio per il corpo recettore, la salute pubblica e l'ambiente, con particolare riferimento al sottosuolo ed alla falda idrica;

2.3 Rumore

1. Il monitoraggio dell'inquinamento acustico, effettuato da Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi della L. 447/1995, dovrà essere effettuato secondo quanto previsto nell'ALLEGATO E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste.

ALLEGATO D

2. Tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria, devono essere attuate privilegiando, se possibile, interventi che portino ad una riduzione dell'emissione sonora complessiva dallo stabilimento e verificando che le componenti installate non peggiorino significativamente la situazione emissiva preesistente.
3. Qualora i livelli sonori, rilevati durante le campagne di misura di cui all'ALLEGATO E, facciano riscontrare superamenti di limiti stabiliti dalla classificazione acustica, l'Azienda dovrà tempestivamente segnalare la situazione agli Enti preposti, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 12/98 (Comune), all'ARPAL ed alla Provincia, quale Autorità Competente all'AIA ai sensi del D.Lgs 59/2005; inoltre l'Azienda dovrà elaborare e trasmettere agli stessi Enti un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti dalla Classificazione Acustica.

2.4 Rifiuti

1. La gestione dell'attività di deposito dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
2. i rifiuti oggetto del presente provvedimento, che possono essere stoccati in regime di deposito preliminare all'interno dell'insediamento produttivo, risultano esclusivamente quelli riportati nell'elenco ALLEGATO C - PUNTO 3.3, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, rispettando la quantità massima stoccabile per ogni singola tipologia di rifiuto ivi indicata;
3. la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità agli elaborati progettuali presentati, con le modalità e nelle aree previste ed indicate negli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e riportati in ALLEGATO C - PUNTO 3.4;
4. i contenitori fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Inoltre devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Tutti i contenitori, cisterne, containers, cassoni, big bags, etc. destinati allo

stoccaggio dei rifiuti, ovvero, in alternativa, le aree di stoccaggio stesse, devono essere contrassegnati al fine di renderne noto il contenuto

5. i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta ovvero in aree di stoccaggio, comunque corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio di eventuali fusti non vuoti deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione per l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
6. in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 36/2003;
7. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere condotto nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche generali e da quelle specifiche di cui al punto 4.1 della D.C.I. del 27/07/84, nonché nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti e delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Inoltre lo stoccaggio deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti. Sono vietati lo stoccaggio promiscuo, il travaso nonché la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro. I rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
8. le attività di gestione nonché di movimentazione dei rifiuti devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
9. il deposito degli oli esausti dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.L.gs 95/92 e DM 392/96;
10. prima di effettuare il conferimento dei rifiuti in un impianto di discarica, dovrà essere effettuata, per ciascuna tipologia di rifiuti, la "caratterizzazione di base" ai sensi degli artt. 2, commi 1, 2 e 3 del D.M. 3 agosto 2005, con la frequenza e con le modalità di cui all'allegato 1 del d.m. stesso;

11. **GARANZIE FINANZIARIE:** la Ditta, dovrà costituire e trasmettere copia a questa Provincia, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento idonea polizza fidejussoria, così come previsto dall'articolo 8 lettera c) del Regolamento provinciale n° 19/5175 del 30 gennaio 1996 ovvero altra garanzia prevista ai punti a), b) del medesimo Regolamento, per l'importo di **Euro 81.930,81**, nonché l'Assicurazione contro la responsabilità civile per danni da inquinamento con massimale assicurato pari a **Euro 81.930,81**. Le garanzie di cui sopra dovranno essere mantenute in essere per l'intero corso dell'attività di deposito preliminare rifiuti autorizzata. La garanzia fidejussoria sarà svincolata una volta che questo Settore verificherà l'avvenuto ripristino ambientale al termine dell'attività di gestione del deposito preliminare.

2.5 Energia

1. Secondo quanto previsto nell'ALLEGATO E al presente provvedimento con la frequenza, le tempistiche e le metodologie ivi previste, dovrà essere redatto annualmente il bilancio energetico dell'intero impianto contenente le tre schede informative 5.1, 5.2, 5.3 dell'ALLEGATO C "EMISSIONI";
2. Il bilancio energetico dovrà essere inviato congiuntamente alle altre informazioni ambientali, alla Provincia di Savona, all'ARPAL ed al Comune di Cairo Montenotte.

2.6 Piano di dismissione e bonifica del sito

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolato contenuto nella Parte Seconda e nel Titolo II della Parte Sesta del D.lgs. n. 152/2006, per quanto relativo alle misure precauzionali atte ad evitare l'inquinamento dei suoli derivante da eventi accidentali, con conseguenti oneri di bonifica, si prescrive la predisposizione di un programma di misure di verifica e controllo in opera sugli impianti o parti di essi, che costituiscano fonte di potenziale danno per le matrici ambientali coinvolte. Per gli impianti di processo a rischio di incidente rilevante si farà riferimento alla norma UNI 10617/97;
2. Dette misure potranno consistere nel controllo di tenuta dei serbatoi e dei condotti adibiti allo stoccaggio e trasporto di combustibili, oli, sostanze e preparati le cui caratteristiche, descritte dalle schede di sicurezza, presentino fattori di rischio per l'uomo o per l'ambiente di cui alle direttive 98/24 CE e 91/689 CEE.
3. Il programma di controllo già predisposto dovrà essere tenuto presso lo stabilimento a disposizione dei soggetti deputati ai controlli in materia ambientale e dovrà essere aggiornato entro 6 mesi dal ricevimento del presente provvedimento per le modifiche che con lo stesso si vanno ad autorizzare.
4. A seguito dell'esecuzione dei controlli periodici programmati, l'azienda deve preparare e conservare i documenti necessari a dare evidenza che gli impianti, i componenti, e i materiali abbiano superato le prove, i controlli e le ispezioni. Detti documenti dovranno essere presentati, dietro richiesta, ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale.
5. Quando l'azienda presenterà la richiesta di rinnovo dell'A.I.A. dovrà allegare una relazione riassuntiva degli interventi di verifica e controllo effettuati, che si riferisca ai documenti di cui al precedente punto 4.
6. All'atto della cessazione dell'attività il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

7. In ogni caso il gestore dovrà provvedere:
 - a lasciare il sito in sicurezza;
 - a svuotare vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - a rimuovere tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento degli stessi;
8. Prima di effettuare le operazioni di ripristino del sito, la Ditta deve comunicare alla Provincia di Savona un cronoprogramma di dismissione approfondito relazionando sugli interventi previsti;

2.7 Prescrizioni generali attività IPPC

1. L'azienda trasmetterà annualmente, entro il mese di gennaio, alla Provincia di Savona e all'A.R.P.A.L. il calendario degli autocontrolli previsti nell'ALLEGATO E al presente provvedimento e con almeno una settimana lavorativa di anticipo darà conferma sulla data di esecuzione degli stessi;
2. La Ditta dovrà conservare presso la sala controllo della centrale termica, per essere rese immediatamente disponibili ai soggetti deputati ai controlli in materia ambientale, le seguenti planimetrie, almeno in formato A1, dell'insediamento dalle quali risultino :
 - sistema fognario, di acque civili, meteoriche e di processo – pozzetti di campionamento – vasche di accumulo, e/o equalizzazione – punti di scarico finale identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazione
 - aree destinate al deposito dei rifiuti
 - punti di emissione in atmosfera identificati con la sigla identificativa utilizzata nella presente autorizzazionedette planimetrie dovranno essere tenute costantemente aggiornate, riportando ivi anche eventuali modifiche non sostanziali operate dall'azienda nel corso del tempo. Il mancato aggiornamento delle planimetrie e/o la non rispondenza delle stesse con lo stato di fatto costituirà violazione delle prescrizioni.
3. Devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
4. Non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;

5. Devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
6. Tutti i macchinari e i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione;
7. I rifiuti solidi o liquidi derivanti da tali interventi devono essere gestiti e smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia;
8. Deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto anche attraverso l'adozione di un sistema di reperibilità;
9. Al fine di consentire l'attività di controllo da parte degli Enti preposti, il gestore dell'impianto deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria;
10. Il gestore deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
11. La cessazione di attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ed agli altri Enti competenti. Il Gestore deve provvedere alla restituzione del provvedimento autorizzativo;
12. Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
13. A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino ad avvenuta bonifica, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;